



COMUNE DI GALLESE  
PROVINCIA DI VITERBO



Certificato N. 36/2017

UFFICIO TECNICO  
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista la richiesta del sig. ██████████  
Visto l'art.18 della Legge 28 febbraio 1985, n.47;  
Visti gli atti di Ufficio;

CERTIFICA

Che i terreni distinti al catasto di questo Comune:

- al foglio 18, con i mappali 249, 250 e 731;

Risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

**A – STRUMENTO URBANISTICO IN VIGORE – PIANO REGOLATORE GENERALE**

Approvato con DGR n°3049 del 18.05.1982;

**B – DESTINAZIONE URBANISTICA:**

ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE CON OBBLIGO DI PIANO ATTUATIVO (C2)

**C – PRESCRIZIONI:**

- ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE CON OBBLIGO DI PIANO ATTUATIVO (C2)

L'edificazione in tali zone è subordinata all'approvazione di piani unitari, (particolareggiati o di lottizzazione) estesi nell'intero perimetro indicato nella planimetria di piano.

**ZONE C2**

Densità territoriale massima riferite alla costruzioni residenziali e per servizi privati non inferiori a 2 mc/mq.

Altezza massima per edifici plurifamiliari isolati o in linea m.10,50.

Altezza massima per edifici monofamiliari isolati o a schiera m 7.50.

Altri parametri di utilizzazione saranno fissati in sede di piano attuativo.

Le aree da destinare a servizi nell'ambito di tale piano risultano dall'applicazione degli standard fissati dal D.M. 1444 del 2.4.1968 e riportati in tabella con l'avvertenza che la ripartizione tra le diverse categorie di servizi dello standard complessivo fissato in 18 mq./ab nell'ambito di un singolo piano attuativo ha valore indicativo e potrà essere diversamente definita in sede di redazione del piano salvo la percentuale di aree da destinare a parcheggio che non potranno in alcun caso essere inferiori a mq. 2,5/ab.

Nel caso comunque in cui il piano proponga una ripartizione diversa da quella indicata dalle norme, all'atto dell'adozione del piano attuativo il Comune dovrà verificare che la percentuali per ogni categoria di servizi indicate nel P.R.G. per il centro urbano nel complesso non scendano, in conseguenza di tali variazioni, al disotto dei minimi prescritti per legge.

Qualora il Comune di Gallese non sia obbligato a redigere il piano pluriennale attuativo ai sensi della legge n.10 del 28 gennaio 1977 e successiva legge regionale, gli interventi nelle zone cosiddette di "2/a attuazione" possono realizzarsi, indipendentemente dall'approvazione regionale.

Si specifica che alle prescrizioni di cui al punto precedente si applica quanto previsto dalla L.R.n°8 del 17.03.2003 "Modifiche alla legge regionale 22.12.1999 n°38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie".

Sui mappali oggetto della presente certificazione insiste il seguente vincolo:

- idrogeologico ai sensi del RD 3267 del 30.12.1923 sul totale dei mappali.

Il territorio di questo Comune non è soggetto ad usi civici in base alla certificazione della Regione Lazio Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, Sezione Diritti Collettivi ed Usi Civici in data 16.11.1988 prot. 10942 e alla determinazione n. 6096 della Giunta Regionale del Lazio in data 13.07.1989.

GALLESE 08 settembre 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Cerri Gianluca)

AOC GALLESE  
 Protocollo Partenza N. 6312/2017 del 08-09-2017  
 Copia Documento